



## **Il diritto alla spiegazione nei processi decisionali automatizzati e nei sistemi di intelligenza artificiale: riflessioni a margine della sentenza *Dun & Bradstreet Austria***

DI ELISA PANDOLFI\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I fatti di causa e le domande di rinvio pregiudiziale. – 3. La *vexata quaestio* del diritto alla spiegazione nei processi decisionali automatizzati. – 4. *Segue*: la nuova disciplina in materia di intelligenza artificiale. – 5. La sentenza della Corte di giustizia. – 6. Il diritto alla spiegazione tra *AI Act* e RGPD: un confronto tra modelli di tutela all'indomani della decisione in *Dun & Bradstreet Austria*. – 7. Conclusioni.

### **1. Introduzione.**

Con sentenza del 27 febbraio 2025<sup>1</sup>, la Corte di giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sulla domanda di rinvio pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo di Vienna, relativa all'interpretazione dell'art. 15, par. 1, lett. h) e dell'art. 22 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati; di seguito, RGPD)<sup>2</sup>, e dell'art. 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 in materia di protezione dei segreti commerciali<sup>3</sup>.

Le questioni sottoposte al vaglio interpretativo dei giudici di Lussemburgo riguardavano, da un lato, il riconoscimento del diritto alla spiegazione dei processi decisionali automatizzati e, dall'altro, il bilanciamento tra gli obblighi di trasparenza, in particolare il diritto di accesso riconosciuto al soggetto interessato, e la protezione dei segreti commerciali.

La sentenza in commento appare interessante quantomeno sotto una duplice prospettiva. Da un lato, la Corte risponde, in termini più o meno esaustivi, ad alcuni degli interrogativi sollevati in questi anni dalla dottrina per quanto concerne i diritti riconosciuti al soggetto interessato, affermando l'esistenza di un diritto alla spiegazione dei processi decisionali

---

\* Dottoranda di ricerca in diritto dell'Unione europea nell'Università degli studi di Macerata.

<sup>1</sup> Corte giust., 27 febbraio 2025, causa C-203/22, *Dun & Bradstreet Austria*, ECLI:EU:C:2025:117.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

automatizzati. Dall'altro, l'interpretazione di tale diritto, così come emerge dalla sentenza in parola, è destinata ad intersecarsi con la disciplina dell'Unione in materia di intelligenza artificiale (IA), introdotta con il regolamento (UE) 2024/1689<sup>4</sup> (d'ora in avanti, *AI Act*), che sancisce, all'art. 86, un diritto alla spiegazione con riferimento ai singoli processi decisionali.

Poste queste premesse, il contributo si articola come segue. Dopo aver esposto i fatti di causa e le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice remittente, si vorrà ricostruire la disciplina dei processi decisionali automatizzati prevista dal RGPD, richiamando il dibattito dottrinale concernente il diritto alla spiegazione, e la normativa, solo in parte analoga, contenuta nell'*AI Act*. Successivamente, si analizzerà la sentenza della Corte di giustizia, evidenziandone, da un lato, i principali nodi critici, dall'altro le possibili ricadute della stessa sull'interpretazione e sull'attuazione della disciplina dettata dall'*AI Act*.

## **2. I fatti di causa e le domande di rinvio pregiudiziale.**

La vicenda dalla quale scaturiva la domanda di rinvio pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo di Vienna riguardava una controversia sorta tra *CK* e il *Magistrat der Stadt Wien* (l'amministrazione comunale della città di Vienna), in merito all'esecuzione forzata di una decisione giurisdizionale emessa nei confronti della *Bisnode Austria GmbH*, divenuta *Dun & Bradstreet Austria GmbH (D & B)*, impresa specializzata in valutazioni creditizie.

Alla ricorrente nella causa principale, *CK*, veniva negata la conclusione di un contratto di telefonia che avrebbe previsto un pagamento mensile di dieci euro. L'operatore telefonico adduceva che, in base ad una valutazione automatizzata della sua qualità creditizia, effettuata dalla *D & B*, la signora *CK* non possedeva una sufficiente solvibilità finanziaria.

La ricorrente adiva l'autorità austriaca per la protezione dei dati, la quale ingiungeva alla *D & B* di comunicare a *CK* informazioni significative sulla logica utilizzata nel processo decisionale automatizzato basato sui suoi dati personali. La *D & B* proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Corte amministrativa federale austriaca, sostenendo che, a causa di un segreto commerciale, non era tenuta a fornire a *CK* alcuna informazione in aggiunta a quelle che le erano già state fornite. In pratica, solo quelle relative al pronostico sulla futura condotta di *CK* (c.d. *score*), ottenuto mediante l'aggregazione in modo equivalente di taluni dati sociodemografici di *CK*.

Con decisione del 23 ottobre 2019, la Corte amministrativa federale dichiarava la violazione, da parte della *D & B*, dell'art. 15, par. 1, lett. h), del RGPD, non avendo l'impresa fornito a *CK* spiegazioni sufficienti che le consentissero di comprendere come fosse stato stabilito tale pronostico.

Nonostante la decisione fosse divenuta definitiva ed esecutiva, la domanda di esecuzione forzata presentata da *CK* all'amministrazione comunale della città di Vienna veniva respinta, con la motivazione che la *D & B* aveva, in realtà, sufficientemente adempiuto all'obbligo di informazione, anche se non aveva fornito ulteriori informazioni dopo l'adozione della decisione stessa.

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale).

A questo punto, *CK* proponeva un nuovo ricorso, avverso tale decisione, dinanzi al Tribunale amministrativo di Vienna, il quale, ritenendo di essere obbligato a dare esecuzione alla decisione della Corte amministrativa federale, nominava un perito al fine di determinare quali atti specifici la *D & B* fosse tenuta a compiere. Il perito indicava una serie di informazioni minime che la società avrebbe dovuto fornire<sup>5</sup>, necessarie anche al fine di verificare la coerenza e l'accuratezza di quanto comunicato dalla medesima società. Nel caso di specie, era infatti emerso che le informazioni fornite dalla *D & B* non fossero veritiere, in quanto, mentre sulla base dello *score* comunicato a *CK*, costei possedeva un'ottima solvibilità, la profilazione effettiva avrebbe portato a ritenere che non fosse solvibile, neanche per il pagamento di dieci euro al mese.

Alla luce dei dubbi interpretativi sulle informazioni che la *D & B* dovesse fornire a *CK*, al fine di conformarsi a quanto richiesto dall'art. 15, par. 1, lett. h), del RGPD, il Tribunale amministrativo di Vienna sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia sei quesiti, compendati dalla stessa in due questioni interpretative.

Da un lato, con la prima, seconda e terza questione, sub a), il giudice del rinvio chiedeva se l'art. 15, par. 1, lett. h), del RGPD debba essere interpretato nel senso che, in caso di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell'art. 22, par. 1, di tale regolamento, l'interessato può pretendere dal titolare del trattamento, a titolo di «informazioni significative sulla logica utilizzata», una spiegazione esaustiva della procedura e dei principi concretamente applicati per usare, con mezzi automatizzati, i dati personali relativi a tale persona al fine di ottenerne un determinato risultato, quale un profilo di solvibilità.

Con la terza questione, sub b) e c), con la quarta questione, sub a) e b), e con la quinta e la sesta questione, il giudice del rinvio chiedeva invece se l'art. 15, par. 1, lett. h), del RGPD debba essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il titolare del trattamento ritenga che le informazioni da fornire all'interessato, conformemente a tale disposizione, contengano dati di terzi o segreti commerciali, ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 2016/943, tale titolare è tenuto a comunicare tali informazioni asseritamente protette all'autorità di controllo o al giudice competente, cui spetta ponderare i diritti e gli interessi in gioco al fine di determinare la portata del diritto di accesso dell'interessato.

### **3. La *vexata quaestio* del diritto alla spiegazione nei processi decisionali automatizzati.**

Prima di analizzare la decisione della Corte di giustizia, si ritiene opportuno premettere un richiamo ai principi fondamentali della disciplina dei processi decisionali automatizzati, di cui agli artt. 22 e 13-15 del RGPD<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Tra le informazioni minime individuate dal perito si indicavano: i dati personali di *CK* trattati nella costituzione di un «fattore» (data di nascita, indirizzo, sesso, ecc.); la formula matematica alla base del calcolo che ha portato allo «score» controverso nel procedimento principale; il valore concreto attribuito a *CK* per ciascuno dei fattori pertinenti, e la precisazione degli intervalli entro i quali lo stesso valore è attribuito a dati diversi per lo stesso fattore (stima intervallare o stima discreta o indicizzata/catastale). Inoltre, per garantire che l'accuratezza di queste informazioni potesse essere verificata da *CK*, la *D & B* doveva anche fornire un elenco degli *scores* di persone per i sei mesi precedenti e i sei mesi successivi, ottenuti sulla base della stessa regola di calcolo. V. Corte giust., 27 febbraio 2025, causa C- 203/22, *Dun & Bradstreet Austria*, cit., punti 24-25.

<sup>6</sup> Per un'analisi di tale disciplina, *ex multis*, G. M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy. Commentario*, Milano, 2022, II ed., p. 277 ss.; Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati,

Questi ultimi, in assenza di una definizione positiva rinvenibile all'interno del regolamento<sup>7</sup>, possono individuarsi come quei processi attraverso i quali un algoritmo, sulla base di dati e criteri ad esso forniti mediante un processo di apprendimento, restituisce un determinato risultato<sup>8</sup>, con o senza un coinvolgimento umano. Come meglio si dirà, l'assenza dell'intervento o del controllo umano rappresenta l'elemento distintivo dei processi che possono qualificarsi come esclusivamente automatizzati.

Il loro utilizzo, sempre più diffuso in un ampio novero di settori, offre vantaggi in termini di migliorata efficienza e risparmio di risorse<sup>9</sup>, ma comporta, altresì, rischi specifici, connessi alla loro opacità, che può tradursi in una compromissione dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta di Nizza.

Tale opacità può essere spiegata alla luce di tre principali cause<sup>10</sup>: la prima è connessa alla natura proprietaria dei sistemi algoritmici e alla protezione dei segreti commerciali, che si traduce in una limitazione della trasparenza e nella conseguente impossibilità di accedere a informazioni tecniche approfondite; la seconda deriva dalla c.d. *technical illiteracy*, da intendersi come l'assenza, da parte dell'uomo comune, di competenze specialistiche necessarie a comprenderne il funzionamento; ed infine, la terza è riconducibile alla natura di "scatola nera" (c.d. effetto *black box*<sup>11</sup>) dei sistemi algoritmici, il cui funzionamento interno sfugge spesso alla piena comprensione, persino da parte dei loro sviluppatori.

In ragione delle ripercussioni e dell'incidenza negativa che tali sistemi possono avere sui diritti fondamentali, potendo essere fonte di discriminazioni<sup>12</sup> e ledere il diritto alla protezione dei dati personali, uno degli obiettivi della regolamentazione dei sistemi automatizzati e, come meglio si dirà nel prosieguo, dei sistemi di IA è quello di garantire la trasparenza algoritmica, richiamata nella «Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale».

---

*Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679* adottate il 3 ottobre 2017, versione emendata in data 6 febbraio 2018, p. 1 ss.

<sup>7</sup> Diversamente, il regolamento introduce la definizione di profilazione. Con essa, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 4), si intende «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».

<sup>8</sup> A. ADINOLFI, *Processi decisionali automatizzati e diritto antidiscriminatorio dell'Unione Europea*, in A. ADINOLFI, A. SIMONCINI (a cura di), *Protezione dei dati personali e nuove tecnologie: ricerca interdisciplinare sulle tecniche di profilazione e sulle loro conseguenze giuridiche*, Napoli, 2022, p. 31.

<sup>9</sup> Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato*, cit., p. 5.

<sup>10</sup> J. BURRELL, *How the Machine "Thinks": Understanding Opacity in Machine-Learning Algorithms*, in *BD&S*, 2016, n. 1, p. 1 ss.

<sup>11</sup> F. PASQUALE, *The Black Box Society: the Secret Algorithms that Control Money and Information*, Cambridge, MA, 2015, p. 1 ss.

<sup>12</sup> In materia si vedano, *ex multis*, A. ADINOLFI, *Processi decisionali automatizzati e diritto antidiscriminatorio dell'Unione Europea*, cit., p. 31 ss.; European Union Agency for Fundamental Rights, *Bias in Algorithms. Artificial Intelligence and Discrimination*, 2022, p. 1 ss.; N. GESLEVICH PACKIN, Y. LEV-ARETZ, *Learning Algorithms and Discrimination*, in U. PAGALLO, W. BARFIELD (eds.), *Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence*, Northampton, MA, 2018, p. 88 ss.; C. GRIECO, *Intelligenza artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell'unione europea*, Napoli, 2023, p. 161 ss.; A. TISCHBIREK, *Artificial Intelligence and Discrimination: Discriminating Against Discriminatory Systems*, in T. WISCHMEYER, T. RADEMACHER (eds.), *Regulating Artificial Intelligence*, Cham, 2020, p. 103 ss.; P. ZUDDAS, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, in *ConsultaOnline*, 2020, p. 1 ss.

In essa, si afferma che l'Unione si propone di fare in modo che le persone, quando interagiscono con algoritmi e sistemi di IA, siano autonome, responsabili e informate<sup>13</sup>.

La trasparenza, intesa quale strumento volto a contrastare l'opacità di tali sistemi, può anch'essa essere declinata in vario modo a livello regolamentare: da un lato, mediante la previsione di un diritto di accesso alle informazioni relative al sistema e alle sue operazioni; dall'altro, attraverso l'obbligo, per gli operatori, di fornire spiegazioni sulle decisioni adottate a coloro che ne siano direttamente interessati<sup>14</sup>.

Il modello di trasparenza accolto dal legislatore dell'Unione, in particolare nel contesto del RGPD, rappresenta il fulcro del dibattito dottrinale scaturito con riferimento al diritto alla spiegazione dei processi decisionali automatizzati<sup>15</sup>. In tale prospettiva, la disposizione di riferimento è l'art. 22 del RGPD, che tutela l'interessato dal rischio di essere assoggettato a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, ivi comprese le operazioni di profilazione, che comportino conseguenze giuridiche o effetti significativi nella sua vita privata o professionale<sup>16</sup>.

Tale disposizione è stata dapprima oggetto di analisi nell'ambito delle linee guida adottate dal Gruppo di lavoro "Articolo 29" (WP29) per la protezione dei dati, dove si chiariva che l'assenza di coinvolgimento umano nel processo decisionale rappresenta l'elemento distintivo dei processi esclusivamente automatizzati ai quali si applica questa disciplina<sup>17</sup>. Tale coinvolgimento non può essere solamente "fittizio", dovendo, al contrario, essere garantito da parte del titolare del trattamento un controllo della decisione che sia significativo e non costituisca un semplice gesto simbolico<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, Bruxelles, 26.1.2022 COM(2022) 28 final, p. 4. In dottrina, si veda P. DE PASQUALE, *Verso una Carta dei diritti digitali (fondamentali) dell'Unione europea?*, in *DUE*, 2022, p. 163 ss.

<sup>14</sup> Per questa distinzione, si veda T. WISCHMEYER, *Artificial Intelligence and Transparency: Opening the Black Box*, in T. WISCHMEYER, T. RADEMACHER (eds.), *op. cit.*, p. 78.

<sup>15</sup> Per una panoramica delle diverse interpretazioni della dottrina, si vedano B. GOODMAN, S. FLAXMAN, *EU Regulations on Algorithmic Decision-Making and a "Right to Explanation"*, in *ArXiv*, 2016, p. 1 ss.; B. GOODMAN, S. FLAXMAN, *European Union Regulations on Algorithmic Decision Making and a "Right to Explanation"*, in *AI Magazine*, 2017, p. 50 ss.; S. WACHTER, B. MITTELSTADT, L. FLORIDI, *Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation*, in *IDPL*, 2017, p. 76 ss.; A. D. SELBST, J. POWLES, *Meaningful Information and the Right to Explanation*, in *IDPL*, 2017, p. 233 ss.; T. S. CABRAL, *AI and the Right to Explanation: Three Legal Bases under the GDPR*, in D. HALLINAN, R. LEENES, P. DE HERT (eds.), *Data Protection and Privacy: Data Protection and Artificial Intelligence*, Oxford, 2021, p. 29 ss.; M. BRKAN, *Do Algorithms Rule the Worlds? Algorithmic Decision-Making and Data Protection in the Framework of the GDPR and Beyond*, in *IJLIT*, 2019, p. 91 ss.; G. MALGIERI, G. COMANDÉ, *Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation*, in *IDPL*, 2017, p. 243 ss.; B. CUSTERS, A-S. HEIJNE, *The right of Access in Automated Decision-Making: The Scope of Article 15(1)(h) GDPR in Theory and Practice*, in *CLSR*, 2022, p. 1 ss.

<sup>16</sup> Art. 22, par. 1, regolamento n. 2016/679, cit.: «L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona». Quanto al significato da attribuire alle locuzioni «effetti giuridici» e «decisione [...] che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona», il RGPD non offre chiarimenti se non menzionando, al considerando n. 71, a titolo esemplificativo, due ipotesi: il rifiuto automatico di una domanda di credito *online* o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani.

<sup>17</sup> Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato*, cit., p. 21 ss.

<sup>18</sup> *Ibidem*, cit., p. 23.

Più recentemente, la norma è stata interpretata dalla Corte di giustizia, nella sentenza *Schufa*<sup>19</sup>, come introduttiva di un divieto generale di sottoporre il soggetto interessato ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato<sup>20</sup>. Tale divieto è affiancato da tre eccezioni, che individuano le ipotesi in cui una tale decisione può ritenersi lecita, vale a dire nei casi in cui: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e il titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato<sup>21</sup>.

In queste ipotesi, a beneficio dell'interessato, il regolamento introduce una serie di ulteriori garanzie. Da un lato, il titolare del trattamento ha l'obbligo di renderlo edotto circa l'esistenza del processo decisionale automatizzato e di fornirgli «informazioni significative sulla logica utilizzata dallo stesso»<sup>22</sup>. Dall'altro, queste stesse informazioni formano oggetto dello speculare diritto di accesso riconosciuto, *ex art. 15*, all'interessato<sup>23</sup>. Infine, ai sensi dell'art. 22, par. 3, costui gode del diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione adottata nei suoi confronti<sup>24</sup>. Accanto a tali garanzie, soltanto nel considerando n. 71 viene menzionato anche il diritto di ottenere una spiegazione della decisione risultante dal trattamento automatizzato<sup>25</sup>.

L'ambiguità che origina dal testo ha reso controversa l'effettiva portata giuridica del diritto alla spiegazione, stimolando un acceso dibattito in seno alla dottrina. Tra le varie questioni, sono emersi tre orientamenti diversi in merito alla base giuridica di tale diritto<sup>26</sup>.

---

<sup>19</sup> Corte giust., 7 dicembre 2023, causa C-634/21, *Schufa*, ECLI:EU:C:2023:957, cit., punto 73: «l'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD deve essere interpretato nel senso che il calcolo automatizzato, da parte di una società che fornisce informazioni commerciali, di un tasso di probabilità basato su dati personali relativi a una persona e riguardanti la capacità di quest'ultima di onorare in futuro gli impegni di pagamento costituisce un «processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche», ai sensi di tale disposizione, qualora da tale tasso di probabilità dipenda in modo decisivo la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale con tale persona da parte di un terzo, al quale è comunicato tale tasso di probabilità».

<sup>20</sup> *Ibidem*, cit., punto 52: «l'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD [...] sancisce un divieto di principio la cui violazione non necessita di essere fatta valere individualmente da una tale persona».

<sup>21</sup> Art. 22, par. 2, regolamento n. 2016/679, cit. L'ampiezza delle tre eccezioni, rispetto alla regola generale, ha portato la dottrina a dubitare della concreta portata del divieto di cui all'art. 22, par. 1. Sul punto, v. A. SIMONCINI, *Profili costituzionali della decisione algoritmica*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2019, p. 1172 ss.

<sup>22</sup> Artt. 13, par. 2, lett. f) e 14, par. 2, lett. g), regolamento n. 2016/679, cit.

<sup>23</sup> Art. 15, par. 1, lett. h), regolamento n. 2016/679, cit.: «L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: [...] l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato».

<sup>24</sup> Art. 22, par. 3, regolamento n. 2016/679, cit.: «Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione». Tali diritti non sono invece riconosciuti se il ricorso alla decisione automatizzata è autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento (lett. b)).

<sup>25</sup> Considerando n. 71, regolamento n. 2016/679, cit.: «In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione».

<sup>26</sup> Nello specifico, il dubbio si presentava tra le disposizioni di cui: all'art. 22, par. 3; agli artt. 13, par. 2, lett. f) e 14, par. 2, lett. g); all'art. 15, par. 1, lett. h), regolamento n. 2016/679, cit.

Un primo orientamento<sup>27</sup>, propendendo per l'effettivo riconoscimento del diritto alla spiegazione nel RGPD, ha individuato il fondamento dello stesso nella disposizione di cui all'art. 22, che, pur non menzionandolo espressamente, va interpretata alla luce del considerando n. 71.

Discostandosi nettamente da tale interpretazione, un altro filone della dottrina<sup>28</sup> sosteneva che proprio il difetto di coordinamento tra il considerando e il dettato dell'art. 22 fosse indicativo di una scelta consapevole del legislatore sovranazionale volta a escludere l'introduzione, nel regolamento, di un diritto alla spiegazione in senso proprio<sup>29</sup>. Secondo questa lettura, il regolamento si limiterebbe a riconoscere il diritto dell'interessato ad essere informato circa il funzionamento del sistema automatizzato, così operando un distinguo tra il diritto a ricevere informazioni *ex ante* circa il funzionamento del sistema e il diritto alla spiegazione *ex post* della singola decisione assunta, quest'ultimo privo di positivo riconoscimento nelle disposizioni vincolanti del RGPD.

Infine, una terza posizione dottrinale<sup>30</sup>, valorizzando un'interpretazione sistemica del regolamento, ha ritenuto che il diritto alla spiegazione possa essere ricavato congiuntamente dagli artt. 13-15, letti in coerenza con il dettato del considerando n. 71.

Il dibattito, richiamato sinteticamente nei termini descritti, si focalizzava anche sul significato da attribuire alla locuzione «informazioni significative sulla logica utilizzata» nel processo decisionale automatizzato, condivisa agli artt. dal 13 al 15, da cui prende le mosse anche la domanda di rinvio pregiudiziale in parola. Particolarmente controverso era il contenuto informativo che il titolare del trattamento era tenuto a comunicare all'interessato e, soprattutto, la possibilità per lo stesso di sottrarsi alla *disclosure* di nozioni relative all'algoritmo alla base del sistema automatizzato, facendo valere il proprio diritto alla protezione dei segreti commerciali<sup>31</sup>.

La questione non è priva di rilievo, se si considera che, nel preambolo del regolamento, viene chiarito che il diritto di accesso, del quale è titolare il soggetto interessato, non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e la proprietà intellettuale, ma che, in ogni caso, tali considerazioni non dovrebbero giustificare il diniego a fornire al soggetto sottoposto tutte le informazioni inerenti al trattamento<sup>32</sup>.

---

<sup>27</sup> B. GOODMAN, S. FLAXMAN, *European Union Regulations on Algorithmic Decision Making and a "Right to Explanation"*, cit., p. 55.

<sup>28</sup> S. WACHTER, B. MITTELSTADT, L. FLORIDI, *Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation*, cit., p. 76 ss.

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. 84.

<sup>30</sup> A. D. SELBST, J. POWLES, *Meaningful Information and the Right to Explanation*, cit., p. 237. Altra dottrina parlava infine di diritto alla leggibilità del processo decisionale automatizzato; così, G. MALGIERI, G. COMANDÉ, *Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation*, cit., p. 243 ss.

<sup>31</sup> Per «segreto commerciale», si intendono, ai sensi dell'art. 2, punto 1, direttiva 2016/943, cit.: «le informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) hanno valore commerciale in quanto segrete; c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete». Sul tema, v. K. FOSS-SOLBREKK, A. K. GLENSTER, *The Intersection of Data Protection Rights and Trade Secrets Privileges in Algorithmic Transparency*, in E. KOSTA, R. LEENES, I. KAMARA (eds.), *Research Handbook on EU Data Protection Law*, Cheltenham, 2022, p. 163 ss.

<sup>32</sup> Considerando n. 63, regolamento n. 2016/679, cit.: «Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano

Su tale aspetto, il WP29 aveva sostenuto che, nella parte in cui il regolamento impone, al titolare del trattamento, di fornire informazioni significative sulla logica utilizzata, ciò non implicasse necessariamente l'obbligo di fornire una spiegazione complessa degli algoritmi utilizzati o la divulgazione dell'algoritmo completo. Tuttavia, si legge nelle linee guida, le informazioni rese dovrebbero essere sufficientemente chiare e complete da consentire all'interessato di comprendere le ragioni alla base della decisione automatizzata che lo riguarda<sup>33</sup>.

#### **4. Segue: la nuova disciplina in materia di intelligenza artificiale.**

Se questo è il quadro normativo che emerge dalle disposizioni del RGPD dedicate ai processi decisionali automatizzati, il discorso si complica ulteriormente a seguito dell'adozione dell'*AI Act*, che introduce una disciplina orizzontale in materia di intelligenza artificiale<sup>34</sup>. Attraverso tale disciplina, il legislatore intende promuovere la diffusione di un'IA antropocentrica ed affidabile, perseguendo il duplice scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA<sup>35</sup>.

Non potendo, in questa sede, esaminare nel dettaglio l'articolata disciplina introdotta nell'*AI Act*<sup>36</sup>, né le difficoltà derivanti da un'applicazione cumulativa dei due regolamenti<sup>37</sup>, l'attenzione sarà rivolta al tema della trasparenza, che viene indicata tra i requisiti di un'IA affidabile<sup>38</sup>.

---

il software. Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni».

<sup>33</sup> Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato*, cit., p. 28.

<sup>34</sup> Regolamento n. 2024/1689, cit. Un sistema di IA viene definito, ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 1), come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'*input* che riceve come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

<sup>35</sup> Art. 1, regolamento n. 2024/1689, cit.

<sup>36</sup> Per un'analisi del regolamento, si vedano, *ex multis*, G. CONTALDI, *I profili generali dell'AI Act*, in *OIDU*, 2025, p. 1142 ss.; F. FERRI (a cura di), *L'Unione europea e la nuova disciplina sull'intelligenza artificiale: questioni e prospettive*, in *Quaderni AISDUE – fasc. spec.*, 2024, n. 2, p. 1 ss.; O. POLLICINO, F. DONATI, G. FINOCCHIARO, F. PAOLUCCI (a cura di), *La disciplina dell'intelligenza artificiale*, Milano, 2025; G. CASSANO, E. M. TRIPODI (a cura di), *Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Commento al Reg. UE N. 1689/2024*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2024; F. PIZZETTI (a cura di), *La regolazione europea dell'intelligenza artificiale nella società digitale*, Torino, 2025.

<sup>37</sup> Sul tema si veda, *ex multis*, G. CONTALDI, *La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale e la protezione dei dati personali* in G. CAGGIANO, G. CONTALDI, P. MANZINI (a cura di), *Verso una legislazione europea su mercati e servizi digitali*, Bari, 2021, p. 207 ss. Sul rapporto tra IA e protezione dei dati personali si vedano anche G. SARTOR, F. LAGIOIA, *The Impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on Artificial Intelligence*, EPRS, 2020, p. 1 ss.; I. SPIECKER, G. DÖHMANN, *AI and Data Protection* in L. A. DI MATTEO, C. PONCIBÒ, M. CANNARSA (eds.), *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence: Global Perspectives on Law and Ethics*, Cambridge, 2022, p. 132 ss.

<sup>38</sup> Gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale, *Orientamenti etici per un'IA affidabile*, 2019. Tra gli atti di *soft law* adottati negli ultimi anni, si vedano anche le comunicazioni della Commissione: *L'intelligenza artificiale per l'Europa*, COM (2018) 237final e il *Libro Bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, COM (2020) 65final. In dottrina, C. GRIECO, *Le linee guida della Commissione europea e il libro bianco sull'intelligenza artificiale*, in R. GIORDANO et al. (a cura di), *Il diritto nell'era digitale. Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Milano, 2022, p. 475 ss.

Le regole in materia di trasparenza, similmente a quanto accade per la disciplina dei processi decisionali automatizzati, perseguono l'obiettivo di garantire che il risultato prodotto dall'IA sia sufficientemente spiegabile<sup>39</sup>. Il problema dell'opacità risulta maggiormente accentuato per i sistemi più sofisticati, fondati su *deep learning* e reti neurali artificiali, che, se da un lato garantiscono prestazioni elevate, dall'altro sono proprio quelli più difficili da interpretare e spiegare<sup>40</sup>.

La trasparenza acquisisce centralità, per quanto è di interesse ai fini del presente contributo, nella disciplina dei sistemi ad alto rischio<sup>41</sup>, che si interseca con la regolamentazione dei processi decisionali automatizzati.

Ai sistemi ad alto rischio è dedicata la maggior parte delle disposizioni dell'*AI Act*. In particolare, l'immissione sul mercato UE di tali sistemi è subordinata al rispetto, da parte del fornitore, di una serie di requisiti essenziali<sup>42</sup> – tra cui quello di istituire un sistema di gestione dei rischi, garantire un'elevata qualità dei *datasets* impiegati per l'addestramento del sistema, implementare misure che garantiscano un'efficace sorveglianza umana – , ai quali si aggiungono altri obblighi in capo ai diversi soggetti che intervengono nella catena di valore dell'IA, tra cui l'utilizzatore stesso del sistema, denominato *deployer*<sup>43</sup>.

L'art. 13 del regolamento introduce l'obbligo per il fornitore di progettare e sviluppare i sistemi di IA ad alto rischio in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire ai *deployer* di interpretarne l'*output*. A tal fine, le istruzioni per l'uso accompagnate al sistema debbono contenere, tra le altre cose, informazioni relative alle capacità e caratteristiche tecniche dello stesso<sup>44</sup>.

L'obbligo di spiegare l'operatività tecnica del sistema pone questa disposizione in continuità con gli obblighi informativi sanciti nel RGPD, oltre ad essere indicativa, come è stato messo in luce in dottrina<sup>45</sup>, della consapevolezza del legislatore circa i dubbi ermeneutici che vertevano sull'interpretazione della disciplina dei processi decisionali automatizzati. Tuttavia, diversamente da quest'ultima, nell'*AI Act*, ad essere destinatario di tali informazioni è il

---

<sup>39</sup> Per un'analisi critica della nozione di trasparenza adottata nel regolamento, si veda M. BUSUIOC, D. CURTIN, M. ALMADA, *Reclaiming Transparency: Contesting the Logics of Secrecy within the AI Act*, in *ELO*, 2023, p. 79 ss.

<sup>40</sup> Ci si riferisce al *trade-off* tra *interpretability* e *performance*. Sul punto, v. M. GROCHOWSKI et al., *Algorithmic Transparency and Explainability for EU Consumer Protection: Unwrapping the Regulatory Premises*, in *CAL*, 2021, p. 43 ss. L'obiettivo della spiegabilità dei sistemi di IA non potrebbe essere raggiunto dal legislatore soltanto, in assenza di soluzioni tecniche all'opacità. Queste sono proposte nel contesto della c.d. *explainable AI*, espressione che si riferisce a quel campo di indagine «aiming at creating a suite of ML techniques that produce more explainable models, while maintaining a high level of learning performance, and enable humans to understand, appropriately trust, and effectively manage the emerging generation of artificially intelligent partners». In questi termini, A. BARREDO ARRIETA et al., *Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges toward Responsible AI*, in *ArXiv*, 2020, p. 2.

<sup>41</sup> Il regolamento prevede, ai sensi dell'art. 6, due categorie di sistemi di IA ad alto rischio: i sistemi che sono prodotti o componenti di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione di cui all'allegato I, per i quali sia prevista, ai fini dell'immissione sul mercato, una valutazione di conformità da parte di terzi; e i sistemi c.d. "indipendenti", elencati all'allegato III del regolamento, salvo che il sistema non presenti un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche.

<sup>42</sup> Capo III, regolamento n. 2024/1689, cit.

<sup>43</sup> Ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 4), per *deployer* si intende il soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale.

<sup>44</sup> Art. 13, par. 3, lett. b), iv), regolamento n. 2024/1689, cit.

<sup>45</sup> G. CONTALDI, *Intelligenza artificiale e dati personali*, in *OIDU*, 2021, cit., p. 1210.

*deployer*, soggetto ad un obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite<sup>46</sup>, e non invece il soggetto interessato dalla decisione basata sull'*output* del sistema.

Nei suoi confronti, l'*AI Act* non prescrive alcun obbligo informativo circa il funzionamento del sistema<sup>47</sup>, salvo invece riconoscergli la titolarità in un diverso diritto alla spiegazione, introdotto, su impulso del Parlamento europeo, all'art. 86 del regolamento.

Tale diritto alla spiegazione viene riconosciuto laddove sia adottata dal *deployer* una decisione basata sull'*output* di un sistema ad alto rischio, che determini un'incidenza su una persona in un modo tale che essa ritenga avere un impatto negativo sulla sua salute, sicurezza o diritti fondamentali<sup>48</sup>.

L'ambito di operatività di tale disposizione non coincide con quello tracciato dall'art. 22 per i processi decisionali automatizzati, che delimita l'ambito applicativo del diritto alla spiegazione eventualmente riconosciuto nel RGPD.

Come detto in precedenza, condizione fondamentale affinché si applichi il sistema di tutele del RGPD è che la decisione assunta sia basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali. Di converso, la disciplina dell'*AI Act* prescinde da tale elemento, applicandosi a condizione che la decisione incida negativamente sulla sfera giuridica dell'interessato.

Su tale aspetto da ultimo richiamato, la formulazione dell'art. 86, da un lato, si pone in continuità con la disciplina dei processi decisionali automatizzati, poiché richiama l'art. 22 del RGPD<sup>49</sup>, ma, dall'altro, se ne discosta nella misura in cui è l'interessato stesso a dover stabilire se la decisione incida sulla sua sfera giuridica al punto da vedersi riconosciuto il diritto alla spiegazione.

Poste queste premesse, ci si chiede, da un lato, come sia sanzionata la violazione di tale diritto nell'*AI Act*, e, dall'altro, quale utilità concreta possa rivestire tale spiegazione per l'interessato. Detto in altri termini, se costui possa avvalersi della spiegazione per esercitare altri diritti che gli vengano riconosciuti dal regolamento, quale potrebbe essere il diritto di opporsi o di contestare la decisione basata sull'*output* del sistema di IA, similmente a quanto viene stabilito ai sensi del RGPD.

---

<sup>46</sup> L'art. 78 del regolamento prescrive un obbligo di riservatezza non solo in capo alla Commissione, alle autorità di vigilanza del mercato e agli organismi notificati, ma anche nei confronti delle «altre persone fisiche o giuridiche che partecipano all'applicazione del presente regolamento», in modo da tutelare in particolare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, compreso il codice sorgente.

<sup>47</sup> Un diverso obbligo informativo sull'utilizzo del sistema è invece introdotto dall'art. 26, par. 11, che stabilisce che «il *deployer* dei sistemi di IA ad alto rischio che adottano decisioni o assistono nell'adozione di decisioni che riguardano persone fisiche informano queste ultime che sono soggette all'uso del sistema di IA ad alto rischio».

<sup>48</sup> Art. 86, par. 1, regolamento n. 2024/1689, cit.: «Qualsiasi persona interessata oggetto di una decisione adottata dal *deployer* sulla base dell'*output* di un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'allegato III, ad eccezione dei sistemi elencati al punto 2 dello stesso, e che produca effetti giuridici o in modo analogo incida significativamente su tale persona in un modo che essa ritenga avere un impatto negativo sulla sua salute, sulla sua sicurezza o sui suoi diritti fondamentali ha il diritto di ottenere dal *deployer* spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata». Al considerando n. 93, si specifica che il *deployer* dovrebbe informare le persone fisiche circa il loro diritto a una spiegazione.

<sup>49</sup> In entrambe le disposizioni si fa riferimento ad una decisione che produca «effetti giuridici» e «in modo analogo incida significativamente» su una persona.

Sotto il primo profilo, la violazione del diritto alla spiegazione potrebbe condurre, eventualmente, all'adozione di sanzioni nei confronti del *deployer*<sup>50</sup>, senza invece incidere sulla decisione concretamente adottata nei confronti del soggetto interessato. Quest'ultimo potrebbe, al più, presentare un reclamo all'autorità di vigilanza del mercato<sup>51</sup>, che si configura quale unico rimedio introdotto a sua disposizione dall'*AI Act*.

Al secondo interrogativo sembra poi doversi dare responso negativo, posto che il diritto alla spiegazione è l'unico diritto introdotto nel regolamento in capo al soggetto interessato. Difatti, l'art. 86 viene collocato dal legislatore in quadro normativo che, diversamente dal RGPD, non presenta una vocazione al riconoscimento di nuovi diritti individuali in capo alle persone interessate da una decisione basata sull'IA. Costoro occupano un ruolo marginale nel regolamento, il cui *focus* sta, al contrario, nell'introduzione di obblighi in capo a soggetti quali il fornitore e il *deployer* di tali sistemi.

Nonostante nel preambolo si affermi che la spiegazione dovrebbe fornire una base su cui le persone interessate possano esercitare i loro diritti<sup>52</sup>, non viene fornita alcuna indicazione in merito a quali siano i diritti in parola, che andranno, inevitabilmente, ricercati altrove.

Al di là di tale aspetto, sul quale si vorrà ritornare in chiusura della presente analisi, a destare maggiore interesse, nell'ottica di una riflessione sul coordinamento tra la due discipline, è il contenuto di tale diritto, identificato nella spiegazione chiara e significativa sul ruolo del sistema nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione<sup>53</sup>.

Il significato da attribuire a tale locuzione assume rilievo in quanto il diritto alla spiegazione introdotto dall'*AI Act* si applica solo nella misura in cui non sia altrimenti previsto dal diritto dell'Unione<sup>54</sup>. A fronte di tale disposizione, il dibattito sull'esistenza o meno del diritto alla spiegazione ai sensi del RGPD acquisisce rinnovata centralità, in quanto il suo riconoscimento, al quale, come si è anticipato in apertura, la Corte è pervenuta nella sentenza in commento, rende necessario individuare i precisi confini entro cui operano i due diritti.

## 5. La sentenza della Corte di giustizia.

Dopo una prima sospensione del procedimento, in attesa della decisione nella causa *Schufa*<sup>55</sup>, la Corte di giustizia pronunciava sentenza il 27 febbraio 2025, facendo proprie, pur con alcune differenze delle quali si darà conto, le argomentazioni dell'Avvocato generale de la Tour (d'ora in avanti, AG)<sup>56</sup>.

---

<sup>50</sup> Art. 99, regolamento n. 2024/1689, cit.

<sup>51</sup> Art. 85, par. 1, regolamento n. 2024/1689, cit.: «Fatti salvi altri ricorsi amministrativi o giurisdizionali, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia motivo di ritenere che vi sia stata una violazione delle disposizioni del presente regolamento può presentare un reclamo alla pertinente autorità di vigilanza del mercato».

<sup>52</sup> Considerando n. 171, regolamento n. 2024/1689, cit.

<sup>53</sup> Art. 86, par. 1, regolamento n. 2024/1689, cit.

<sup>54</sup> Art. 86, par. 3, regolamento n. 2024/1689, cit.

<sup>55</sup> Corte giust., 7 dicembre 2023, causa C-634/21, *Schufa*, cit. La decisione veniva notificata al giudice del rinvio dell'odierno procedimento, il quale faceva presente di voler mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

<sup>56</sup> Conclusioni AG de la Tour, 12 settembre 2024, causa C-203/22, *Dun & Bradstreet Austria*, cit. L'AG riformulava i quesiti interpretativi sollevati dal giudice remittente in questi termini: in primo luogo, se le «informazioni significative sulla logica utilizzata» di cui all'art. 15, par. 1, lett. h), del RGPD, comprendano l'algoritmo utilizzato e in che misura e con quale grado di concretezza si possa esigere dal titolare del trattamento che comunichi informazioni sufficienti per consentire all'interessato di verificare l'esattezza di dette informazioni e la loro coerenza con la decisione inerente al *rating* di cui trattasi; in secondo luogo, in che misura la protezione dei diritti

Per rispondere al primo quesito interpretativo, circa il significato da attribuire alla nozione di «informazioni significative sulla logica utilizzata», la Corte conduce una triplice lettura della disposizione di cui all'art. 15, par. 1, lett. h), del RGPD.

Dapprima procede ad un'analisi testuale, richiamando le diverse versioni linguistiche della locuzione «informazioni significative»<sup>57</sup>, che, secondo quanto affermato nella sentenza, vanno intese nel senso di una complementarità dei significati di cui occorre tener conto in sede interpretativa<sup>58</sup>, sottolineando come in alcune versioni del testo venga privilegiato il concetto di «funzionalità» o di «pertinenza», in altre il concetto di «importanza», in altre ancora di «intelligibilità» o «qualità» delle informazioni<sup>59</sup>. Quanto alla «logica utilizzata», la Corte afferma che tale nozione può coprire un ampio ventaglio di «logiche» di utilizzo di dati personali e non solo, e che, nelle varie versioni linguistiche, si fa riferimento a diversi aspetti dell'accezione comune di tale concetto, tra cui il concetto di «procedura» e «principi»<sup>60</sup>.

Sulla base di tale analisi, la Corte precisa che la nozione di informazioni significative sulla logica utilizzata riguardi «qualsiasi informazione pertinente relativa alla procedura e ai principi di utilizzo, con mezzi automatizzati, di dati personali al fine di ottenerne un determinato risultato»<sup>61</sup>.

Il secondo aspetto valorizzato in sentenza è il contesto in cui tale locuzione si inserisce. A tal proposito, la Corte richiama tre elementi: quanto dispone la seconda parte della disposizione di cui all'art. 15, par. 1, lett. h), del RGPD, che estende il diritto di accesso anche alle informazioni relative all'importanza e alle conseguenze previste del trattamento controverso per l'interessato<sup>62</sup>; la nozione di «informazioni significative sulla logica utilizzata» di cui agli artt. 13, par. 2, lett. f), e 14, par. 2, lett. g), del RGPD, che, come già chiarito nella sentenza *Schufa*<sup>63</sup>, formano un tutt'uno con il diritto di accesso<sup>64</sup>; ed infine, la giurisprudenza relativa ai requisiti che il titolare del trattamento deve rispettare ai sensi dell'art. 15, par. 3, del RGPD, affermando che il requisito di trasparenza delle informazioni comunicate, previsto all'art. 12, par. 1, del RGPD, si applica anche ai dati e alle informazioni collegate al processo decisionale automatizzato<sup>65</sup>.

L'esame del contesto, ad avviso della Corte, corrobora l'interpretazione che emerge dall'analisi testuale, rispetto alla quale viene aggiunto che il rispetto dell'obbligo di trasparenza richiede che tali informazioni siano fornite in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile<sup>66</sup>.

---

e delle libertà altrui, in particolare la protezione dei segreti commerciali, possa influire sull'obbligo del titolare del trattamento di fornire “informazioni significative sulla logica utilizzata” e quali meccanismi possano, se del caso, consentire di risolvere il conflitto tra i diritti dell'interessato e gli interessi del titolare del trattamento».

<sup>57</sup> Corte giust., 27 febbraio 2025, causa C- 203/22, *Dun & Bradstreet Austria*, cit., punto 40.

<sup>58</sup> *Ibidem*, punto 41.

<sup>59</sup> *Ibidem*, punto 40. Nell'ordine, la Corte fa riferimento ai termini: «nuttige» in lingua neerlandese, «úteis» in lingua portoghese, «pertinente» in lingua rumena, «significativa» in lingua spagnola, «istotne» in lingua polacca, «aussagekräftig» in lingua tedesca ed infine «meaningful» in lingua inglese.

<sup>60</sup> Corte giust., 27 febbraio 2025, causa C- 203/22, *Dun & Bradstreet Austria*, cit., punto 42. Nelle versioni in lingua ceca e polacca, si fa riferimento, rispettivamente, ai termini «postupu» e «zasady».

<sup>61</sup> *Ibidem*, punto 43.

<sup>62</sup> *Ibidem*, punto 45.

<sup>63</sup> Corte giust., 7 dicembre 2023, causa C- 634/21, *Schufa*, cit., punto 56.

<sup>64</sup> Corte giust., 27 febbraio 2025, causa C- 203/22, *Dun & Bradstreet Austria*, cit., punto 46.

<sup>65</sup> *Ibidem*, punti 47-48.

<sup>66</sup> *Ibidem*, punto 50.

In terzo luogo, attraverso un'analisi teleologica del diritto di accesso, la Corte affronta la questione del diritto alla spiegazione. Richiamando quanto sostenuto dall'AG nelle proprie conclusioni<sup>67</sup>, la Corte afferma che, nel contesto specifico di un processo decisionale fondato esclusivamente su un trattamento automatizzato, lo scopo principale del diritto dell'interessato di ottenere le informazioni previste all'art. 15, par. 1, lett. h), è quello di consentirgli di esercitare in modo efficace i diritti riconosciutigli dall'art. 22, par. 3, di tale regolamento, vale a dire quello di esprimere il suo punto di vista su tale decisione e contestarla<sup>68</sup>. Ed infatti, prosegue la Corte, se le persone su cui incide una decisione automatizzata, compresa la profilazione, non fossero in grado di comprendere le ragioni che hanno condotto alla decisione stessa, costoro non potrebbero esercitare validamente i diritti connessi al trattamento automatizzato dei loro dati personali<sup>69</sup>.

Pertanto, la Corte esclude che il diritto alla spiegazione debba essere riconosciuto sulla base dell'art. 22 del regolamento e annoverato tra i diversi diritti *ivi* riconosciuti. Per contro, pur richiamando il considerando n. 71, afferma che, sulla base del diritto di accesso, è offerto all'interessato un vero e proprio diritto alla spiegazione sul funzionamento del meccanismo alla base di un processo decisionale automatizzato, di cui tale interessato è stato oggetto, e sul risultato a cui detta decisione ha condotto<sup>70</sup>.

Essa conclude, quindi, che l'art. 15, par. 1, lett. h), del RGPD deve essere interpretato nel senso che, in caso di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, l'interessato può pretendere dal titolare del trattamento, a titolo di «informazioni significative sulla logica utilizzata», che quest'ultimo spieghi, mediante informazioni pertinenti e in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, la procedura e i principi concretamente applicati per utilizzare i dati personali relativi a tale interessato al fine di ottenerne un dato risultato, quale la definizione del profilo di solvibilità del soggetto<sup>71</sup>.

Quanto alle informazioni che potrebbero essere fornite in ossequio al diritto alla spiegazione, la Corte fa un accenno all'ipotesi della *disclosure* dell'algoritmo. A tal riguardo, afferma che la semplice comunicazione di una formula matematica complessa, come un algoritmo, o la descrizione dettagliata di tutte le fasi di un processo decisionale automatizzato, non soddisfano i requisiti che debbono possedere le informazioni significative da fornire all'interessato, in quanto nessuno di questi metodi costituirebbe una spiegazione sufficientemente concisa e comprensibile<sup>72</sup>.

A tal fine, si legge nella sentenza, il giudice del rinvio potrebbe invece considerare sufficientemente trasparente e comprensibile il fatto di informare l'interessato di come una variazione a livello dei dati personali presi in considerazione avrebbe portato a un risultato diverso<sup>73</sup>, la c.d. spiegazione controfattuale.

L'obbligo di divulgazione dell'algoritmo veniva, invece, direttamente escluso dall'AG, che sosteneva che non gravasse sul titolare del trattamento un obbligo di divulgare

---

<sup>67</sup> *Ibidem*, punto 47.

<sup>68</sup> *Ibidem*, punto 55.

<sup>69</sup> *Ibidem*, punto 56.

<sup>70</sup> *Ibidem*, punto 57.

<sup>71</sup> *Ibidem*, punto 66.

<sup>72</sup> *Ibidem*, punto 59.

<sup>73</sup> *Ibidem*, punto 62.

all'interessato informazioni che, in ragione del loro carattere tecnico, presentano un livello di complessità tale da non poter essere comprese dalle persone che non dispongono di una competenza particolare<sup>74</sup>.

Da questa differenza tra le conclusioni dell'AG e la sentenza, dipende la soluzione parzialmente contrastante al secondo quesito interpretativo, riguardante il bilanciamento tra il diritto di accesso e la protezione dei dati personali di terzi o di un segreto commerciale.

Sul punto, l'AG, escluso l'obbligo di divulgazione dell'algoritmo, sosteneva che il legislatore dell'Unione avesse già, in ampia misura, garantito l'equilibrio tra l'esigenza di trasparenza e la salvaguardia dei diritti e delle libertà tra cui figura la protezione dei segreti commerciali. Infatti, nella misura in cui la nozione di «informazioni significative sulla logica utilizzata» non dovrebbe estendersi a informazioni di carattere tecnico, come un algoritmo, il diritto di accesso non dovrebbe, nella maggior parte dei casi, comportare una lesione del segreto commerciale di cui può legittimamente avvalersi il titolare del trattamento. Lo stesso vale per la protezione dei dati personali di terzi, nella misura in cui detta nozione non dovrebbe, in linea di principio, ricomprendere tali dati<sup>75</sup>.

Ciò premesso, l'AG non escludeva *tout court* che tale diritto di accesso potesse comportare, in alcuni casi, una violazione dei diritti e delle libertà altrui, e che considerazioni attinenti alla protezione del segreto commerciale potessero giustificare una limitazione del diritto di accesso<sup>76</sup>. In tali evenienze, quando cioè le informazioni che devono essere fornite all'interessato possano arrecare un pregiudizio o una lesione dei diritti e delle libertà altrui, dette informazioni devono essere comunicate all'autorità di controllo o all'organo giurisdizionale competenti, affinché questi ultimi possano ponderare gli interessi in gioco e stabilire la portata del diritto di accesso<sup>77</sup>.

Rispetto a tale ragionamento, solo la seconda parte delle argomentazioni dell'AG trova piena condivisione nella sentenza, che nulla dice rispetto ad un eventuale bilanciamento realizzato *ex ante* dal legislatore tra diritto di accesso e diritto alla protezione dei segreti commerciali.

Nel valutare, invece, (soltanto) l'ipotesi in cui le informazioni da fornire all'interessato possano comportare una violazione dei diritti e delle libertà altrui, la Corte riprende la

---

<sup>74</sup> Conclusioni AG de la Tour, 12 settembre 2024, causa C-203/22, *Dun & Bradstreet Austria*, cit., punto 72: «Alla luce di questi elementi, non ritengo che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del RGPD debba essere interpretato nel senso che fa gravare sul titolare del trattamento un obbligo di divulgare all'interessato informazioni che, in ragione del loro carattere tecnico, presentano un livello di complessità tale da non poter essere comprese dalle persone che non dispongono di una competenza tecnica particolare. Questo è il caso, a mio avviso, degli algoritmi utilizzati nell'ambito di un processo decisionale automatizzato». L'AG si rifà alle conclusioni alle quali era giunto l'AG Pikamäe sul caso *Schufa*, dove si affermava che «già tali requisiti escludono un eventuale obbligo di divulgare l'algoritmo, tenuto conto della sua complessità. Infatti, la divulgazione di una formula particolarmente complessa sarebbe di dubbia utilità in mancanza delle necessarie spiegazioni» (V. conclusioni AG Pikamäe, 16 marzo 2023, causa C-634/21, *Schufa*, cit., punto 57). Al punto 77, l'AG precisa ulteriormente che detta disposizione non osta a che il titolare del trattamento decida, su base volontaria, di comunicare all'interessato informazioni di carattere tecnico, quali i dettagli degli algoritmi utilizzati, a condizione, tuttavia, che egli accluda a detta comunicazione informazioni che consentono a tale persona di comprendere il processo che ha portato all'adozione della decisione automatizzata e il risultato da essa ottenuto.

<sup>75</sup> Conclusioni AG de la Tour, 12 settembre 2024, causa C-203/22, *Dun & Bradstreet Austria*, cit., punto 80.

<sup>76</sup> *Ibidem*, punto 89.

<sup>77</sup> Conclusioni AG de la Tour, 12 settembre 2024, causa C-203/22, *Dun & Bradstreet Austria*, cit., punto 94.

medesima giurisprudenza<sup>78</sup> richiamata dall'AG, ritenendola pienamente applicabile anche al caso odierno, concludendo che, nell'ipotesi in cui il titolare del trattamento ritenga che le informazioni da fornire all'interessato contengano dati di terzi o segreti commerciali, il titolare è tenuto a comunicare le informazioni asseritamente protette all'autorità di controllo o al giudice competenti, al quale spetta ponderare i diritti e gli interessi in gioco al fine di determinare la portata del diritto di accesso dell'interessato<sup>79</sup>.

## **6. Il diritto alla spiegazione tra *AI Act* e RGPD: un confronto tra modelli di tutela all'indomani della decisione in *Dun & Bradstreet Austria*.**

Il definitivo riconoscimento di un diritto alla spiegazione dei processi decisionali automatizzati sembrerebbe porre fine al dibattito dottrinale al quale si accennava in precedenza. Difatti, accogliendo la terza via interpretativa prospettata dalla dottrina, la Corte fonda sull'art. 15 del RGPD il diritto alla spiegazione della procedura e dei principi concretamente applicati in una decisione basata sui processi decisionali automatizzati, affermandone il ruolo strumentale rispetto all'esercizio dei diritti riconosciuti al soggetto interessato ai sensi dell'art. 22. Costituendo la preconditione per l'esercizio di tali diritti, segnatamente del diritto di ottenere l'intervento umano, esprimere la propria opinione e contestare la decisione, il diritto alla spiegazione deve rivestire un'utilità concreta per l'interessato, che dovrà ricevere informazioni che siano significative, intellegibili e comprensibili, anche al fine di contrastare l'opacità derivante dalla *technical illiteracy*.

La sentenza della Corte, pur convincente nella parte in cui giunge ad affermare l'esistenza del diritto alla spiegazione, desta alcune perplessità sulle quali appare utile svolgere una serie di riflessioni.

La prima riguarda l'oggetto della spiegazione, che viene individuato dalla Corte nella spiegazione controfattuale. Questa, in dottrina, era già stata valutata alla stregua di un buon compromesso tra interessi contrapposti, in quanto permetterebbe di comprendere il processo seguito dalla macchina, senza svelarne i segreti<sup>80</sup>, così impedendo al titolare del trattamento di eludere gli obblighi imposti dal regolamento, invocando il segreto commerciale. Viene però da domandarsi se la spiegazione controfattuale possa effettivamente coincidere con la nozione di «procedure e principi di utilizzo, con mezzi automatizzati, di dati personali al fine di ottenerne un determinato risultato», espressione con la quale la Corte ha interpretato il concetto di informazioni significative circa la logica utilizzata.

Un ulteriore profilo problematico emerge laddove si guardi al coordinamento tra il contenuto del diritto di accesso, di cui all'art. 15, e degli obblighi informativi di cui agli artt. 13-14, atteso che, si rammenti, le disposizioni richiamate impiegano la medesima locuzione.

---

<sup>78</sup> Corte giust., 2 marzo 2023, causa C-268/21, *Norra Stockholm Bygg*, ECLI:EU:C:2023:145, punto 58.

<sup>79</sup> Corte giust., 27 febbraio 2025, causa C- 203/22, *Dun & Bradstreet Austria*, cit., punto 76.

<sup>80</sup> Sul punto, si vedano S. WACHTER, B. MITTELSTAND, C. RUSSELL, *Counterfactual Explanations Without Opening the Black Box: Automated Decisions and the GDPR*, in *Harv. JL & Tech.*, 2018, p. 842 ss.; C. COLAPIETRO, *Circolazione dei dati, automatizzazione e regolazione*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2021, p. 838; A. MORETTI, *Algoritmi e diritti fondamentali della persona. Il contributo del regolamento (UE) 2016/679*, in *Dirinf*, 2018, p. 814.

Tali obblighi informativi – che, come viene confermato dalla Corte<sup>81</sup>, dovrebbero formare un tutt'uno con il diritto di accesso – sorgono nel momento in cui i dati personali vengono raccolti, dunque precedentemente al trattamento e alla decisione automatizzata. Per tale ragione, non potrebbero avere ad oggetto la spiegazione della specifica decisione (non ancora) assunta, bensì riferirsi soltanto al funzionamento del sistema in generale<sup>82</sup>. Diversamente, tale spiegazione potrebbe essere fornita solo successivamente, laddove si eserciti il diritto d'accesso, secondo una lettura alla quale ha aderito anche la Corte.

In tale prospettiva, sembra difficile poter conciliare l'interpretazione del diritto di accesso, quale spiegazione della procedura e dei principi concretamente applicati per utilizzare i dati personali al fine di ottenerne un determinato risultato<sup>83</sup>, con il contenuto degli obblighi informativi che gravano *ex ante* sul titolare del trattamento. Stante il diverso momento temporale in cui tali disposizioni si applicano, pur condividendo la medesima locuzione, la sentenza sembra confermare come non possa esserci specularità tra tali disposizioni.

Sul punto, è auspicabile un ulteriore intervento della Corte, avente ad oggetto l'interpretazione di tali obblighi informativi, che chiarisca se la comune locuzione «informazioni significative circa la logica utilizzata» debba essere intesa allo stesso modo nelle diverse disposizioni richiamate. A tal riguardo, si potrebbe sostenere che al titolare del trattamento non resti che divulgare comunque l'algoritmo o altre informazioni di natura tecnica sul funzionamento del sistema, che da sé non basterebbero ad integrare i canoni del diritto alla spiegazione, ma sarebbero forse sufficienti ad assolvere agli obblighi informativi *ex artt.* 13-14.

A sostegno di tale lettura, potrebbe deporre anche il fatto che la Corte non abbia escluso *tout court* la divulgazione dell'algoritmo, ma abbia invece dichiarato che la semplice comunicazione di una formula matematica complessa sarebbe insufficiente a soddisfare i requisiti propri della spiegazione<sup>84</sup>.

Su tale ultimo aspetto, salvo quanto si è ipotizzato poc'anzi, dalla lettura della sentenza non si comprende appieno perché la Corte non abbia aderito alla prospettazione dell'AG, che escludeva direttamente l'obbligo di *disclosure* dell'algoritmo. Proprio tale discostamento conduce ad un diverso responso alla seconda questione interpretativa sollevata dal giudice remittente, relativa all'opacità derivante dalla protezione dei segreti commerciali, che appare, ad avviso di chi scrive, meno convincente.

Il problema del bilanciamento tra diritto di accesso e diritti ad esso contrapposti, quale la protezione dei segreti commerciali e dei dati personali di terzi, viene affrontato in sentenza prescrivendo una valutazione caso per caso da parte del giudice o dell'autorità competente alla quale sia deferita tale questione.

Pur trattandosi questa di una soluzione che consente di valutare le specificità del caso concreto, essa sconta una criticità dettata dal fatto che la tutela riconosciuta al soggetto interessato finisce per essere subordinata alla valutazione del titolare del trattamento, che potrebbe ancora “trincerarsi” dietro l'affermazione dell'esistenza di un segreto commerciale, deferendo al giudice il successivo bilanciamento.

---

<sup>81</sup> Corte giust., 27 febbraio 2025, causa C- 203/22, *Dun & Bradstreet Austria*, punto 46.

<sup>82</sup> S. WACHTER, B. MITTELSTADT, L. FLORIDI, *Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation*, cit., p. 76 ss.

<sup>83</sup> Corte giust., 27 febbraio 2025, causa C- 203/22, *Dun & Bradstreet Austria*, cit., punto 66.

<sup>84</sup> *Ibidem*, punto 59.

Così facendo, si andrebbe incontro ad un'inevitabile dilatazione dei tempi di accesso alla tutela di cui all'art. 15, con potenziali ripercussioni non soltanto sull'esercizio del diritto alla spiegazione, ma anche, e soprattutto, nell'esercizio dei diritti riconosciuti ai sensi dell'art. 22, che, come è stato chiaramente affermato nella sentenza, è subordinato proprio alla fruizione del diritto alla spiegazione<sup>85</sup>.

Mentre l'AG, nelle proprie conclusioni, era giunto a ritenere che un equilibrio tra l'esigenza di trasparenza e la salvaguardia di diritti e libertà opposti, tra cui la protezione dei segreti commerciali, fosse già stato, in ampia misura, garantito dal legislatore sovranazionale<sup>86</sup>, e dunque che non si presentasse, se non in via residuale, un problema di bilanciamento, tale soluzione non trova condivisione nella sentenza. In essa, la Corte non si spinge oltre nell'affermare che la divulgazione dell'algoritmo e di altre informazioni tecniche sia stata esclusa dal legislatore stesso e, dunque, che non possa essere invocata, sul punto, la protezione dei segreti commerciali.

In chiusura della presente analisi, appare opportuno evidenziare che il riconoscimento del diritto alla spiegazione dei processi decisionali automatizzati è suscettibile di avere ricadute applicative sulla nuova disciplina dell'art. 86 dell'*AI Act*. Come anticipato in precedenza, tale disposizione trova applicazione solo nella misura in cui il diritto alla spiegazione non sia altrimenti previsto dal diritto dell'Unione, segnatamente dal quadro delineato dal RGPD<sup>87</sup>.

Viene allora da chiedersi se il diritto alla spiegazione riconosciuto dalla Corte nella sentenza odierna sia coincidente o meno con quello introdotto dall'*AI Act*. Tale quesito viene in rilievo nell'eventualità di un'applicazione cumulativa della disciplina dei processi decisionali automatizzati, di cui all'art. 22 RGPD, e dei sistemi di IA ad alto rischio, ai sensi dell'art. 86 dell'*AI Act*.

Se si dovesse propendere per una medesima interpretazione di tale diritto, a prevalere sarebbe la disciplina introdotta dal RGPD, mentre l'art. 86 continuerebbe ad operare al di fuori delle ipotesi che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 22, quale potrebbe essere il caso di una decisione che non sia basata esclusivamente su un processo automatizzato. In caso contrario, laddove, cioè, si dovesse ritenere che, nei due regolamenti, l'oggetto del diritto alla spiegazione differisca, non potrebbe parlarsi di uno stesso diritto e la condizione di alternatività non dovrebbe applicarsi.

Per rispondere a tale interrogativo, si può, anzitutto, operare un raffronto testuale tra le due disposizioni dalle quali il diritto alla spiegazione discende. Una certa continuità tra l'art. 86 e l'art. 15 si evince nella parte in cui, in entrambi, si fa riferimento al diritto di ottenere spiegazioni significative. A confondere maggiormente è invece la diversa locuzione adoperata nell'*AI Act*, che parla di spiegazione dei «principali elementi della decisione adottata», rispetto alle «informazioni significative circa la logica utilizzata» alle quali fa riferimento il RGPD. In tale divergenza, potrebbe ravvisarsi sia la volontà del legislatore di stabilire un diritto diverso

---

<sup>85</sup> A ciò si potrebbe replicare che il titolare del trattamento sia obbligato ad un tale deferimento, non potendo negare *sic et simpliciter* l'accesso alle informazioni asseritamente protette. Tuttavia, ciò non esclude il pregiudizio che potrebbe subire ugualmente l'interessato, proprio in ragione dell'inevitabile ritardo nell'accesso che ne conseguirebbe.

<sup>86</sup> Conclusioni AG de la Tour, 12 settembre 2024, causa C-203/22, *Dun & Bradstreet Austria*, cit., punto 80.

<sup>87</sup> Art. 86, par. 3, regolamento n. 2024/1689, cit.

nei due regolamenti, o, al contrario, l'intento di utilizzare un lessico meno "criptico" di quello che aveva dato adito a lunghe discussioni.

Poste queste premesse, proprio l'interpretazione fornita dalla Corte nell'odierno pronunciamento porta a pensare ad un'effettiva coincidenza del diritto alla spiegazione nei due regolamenti. Ad avviso di chi scrive, anche la locuzione «principali elementi della decisione» può essere interpretata nel senso di richiedere la spiegazione dei principi e delle procedure concretamente applicate per giungere ad una determinata decisione, potendovi ricomprendere, pur con le cautele già evidenziate, anche la spiegazione controfattuale. Inoltre, al di là delle richiamate differenze terminologiche, entrambe le disposizioni si riferiscono ad una spiegazione che ha ad oggetto la specifica decisione assunta e che deve esser fornita in ossequio ai canoni di chiarezza e trasparenza, oltre a dover risultare significativa per colui che la riceve.

Tale lettura appare preferibile anche in un'ottica sistematica e di certezza giuridica, al fine di assicurare un'interpretazione unitaria e coerente di tale diritto nei diversi atti normativi adottati dall'Unione nel contesto della disciplina dell'ecosistema digitale.

Da ultimo, un'interpretazione coincidente delle due norme appare auspicabile anche laddove si guardi all'effettività di tale diritto alla spiegazione, che porta a guardare con maggior "sospetto" alla disciplina dell'art. 86 dell'*AI Act*.

A tal proposito, nel RGPD, come chiarito dalla Corte di giustizia, la funzione del diritto alla spiegazione è quella di consentire al soggetto interessato di esercitare gli altri diritti che il regolamento gli attribuisce. Un simile ragionamento non potrebbe invece valere per l'*AI Act*, dove l'utilità del diritto alla spiegazione non è stata definita in modo chiaro dal legislatore.

Difatti, tale regolamento – che, come detto in precedenza, non è il quadro normativo più "adeguato" al riconoscimento di diritti individuali, come invece lo è la normativa a protezione dei dati personali – non riconosce alcun diritto al di fuori della spiegazione, né mette a disposizione dell'interessato strumenti per contestare la decisione basata sul sistema di IA. Sotto tale profilo, la spiegazione dei principali elementi della decisione si rivela essere uno strumento debole nelle mani del soggetto che intenda avvalersene, il quale non dispone di effettivi strumenti di tutela, che andranno ricercati altrove.

Di converso, il sistema del RGPD, oltre a prescrivere gli strumenti dei quali dispone l'interessato per azionare i suoi diritti e farne valere la violazione<sup>88</sup>, collega il diritto alla spiegazione all'esercizio del diritto di contestare e opporsi alla decisione automatizzata assunta.

Pur a fronte delle criticità che emergono dalla disciplina dell'*AI Act*, merita del pari sottolineare che il modello adottato dal legislatore in tale regolamento presenta dei pregi, in particolare per quanto concerne il bilanciamento tra protezione dei segreti commerciali e diritto alla spiegazione.

Se, infatti, sembra potersi affermare pacificamente che l'art. 86 dell'*AI Act* escluda l'obbligo di *disclosure* dell'algoritmo e di altre informazioni tecniche, tale obbligo viene recuperato attraverso l'art. 13 del regolamento, che lo impone in capo al fornitore nei confronti del *deployer*. Quest'ultimo sarebbe poi, a sua volta, tenuto a garantire il diritto alla spiegazione nei confronti del soggetto che subisce la decisione adottata, senza dover divulgare informazioni

---

<sup>88</sup> Capo VIII, regolamento n. 2016/679, cit. Laddove vi sia una violazione del regolamento, l'interessato può presentare un reclamo all'autorità di controllo (art. 77) o proporre un ricorso giurisdizionale (art. 79); in ogni caso, laddove subisca un danno, ha il diritto di ottenere un risarcimento (art. 82).

tecniche, così evitando che la protezione dei segreti commerciali possa fungere da “scudo” all’inadempimento. Semmai, il problema della protezione dei segreti commerciali si presenterà tra il *deployer* e il fornitore, a tutela del quale, però, il sistema introduce un generale obbligo di riservatezza.

In quest’ottica, sembra potersi guardare con maggior favore alla separazione introdotta nell’*AI Act* tra l’obbligo di divulgare *ex ante* informazioni tecniche, sulla base dell’art. 13, e il diritto alla spiegazione riconosciuto *ex post* al soggetto interessato. Ad avviso di chi scrive, tale separazione potrebbe fungere da modello per una più chiara definizione, anche nel quadro normativo del RGPD, degli obblighi informativi di cui agli artt. 13-14, e del diritto alla spiegazione e dei diritti ad esso connessi, ai sensi degli artt. 15 e 22.

## 7. Conclusioni.

Il diritto alla spiegazione, tanto per l’interprete quanto per il legislatore, sta assumendo un ruolo strategico nello spazio dei diritti digitali di nuova generazione<sup>89</sup>, essendo riconosciuto quale strumento chiave per incrementare la trasparenza algoritmica, a fronte delle diverse sfaccettature dell’opacità dei sistemi automatizzati e di IA.

Nel presente contributo, si è cercato di ripercorrere le diverse tappe del suo riconoscimento, dapprima in seno alla disciplina dei processi decisionali automatizzati, oggetto di interpretazioni divergenti da parte della dottrina, poi consacrato, nell’odierno pronunciamento, della Corte di giustizia. Successivamente, è stato il legislatore ad aver riconosciuto a tale diritto uno spazio a sé stante nel quadro normativo dell’*AI Act*, con ciò rendendo necessario interrogarsi sul coordinamento tra i due regolamenti.

La sentenza *Dun & Bradstreet Austria*, lungi dall’aver messo un punto al dibattito in parola, aggiunge un tassello ad un quadro normativo che va componendosi, in larga parte, per via interpretativa. In tal senso, essa delinea i tratti fondamentali di tale diritto, ancorato all’art. 15 del RGPD e descritto come il diritto di ottenere, dal titolare del trattamento dei dati, la spiegazione della procedura e dei principi concretamente applicati nel processo decisionale automatizzato, secondo i canoni di comprensibilità e chiarezza. Ad esser messo in risalto dalla Corte è il suo ruolo strumentale, atteso che costituisce la preconditione per l’esercizio degli altri diritti riconosciuti all’individuo nell’ecosistema digitale.

A partire da questa definizione del diritto alla spiegazione, nel contributo si è inteso evidenziare due criticità nel ragionamento della Corte.

Da un lato, il problema, irrisolto, del delicato coordinamento tra tale diritto e il significato da attribuire agli obblighi informativi di cui ai precedenti artt. 13-14 del RGPD, rispetto ai quali sembra difficile poter attribuire lo stesso significato alla locuzione «informazioni significative circa la logica utilizzata», come individuato dalla Corte nella sentenza in parola.

Dall’altro, la pronuncia non appare risolutiva circa il problema del bilanciamento tra diritto di accesso e diritti ad esso contrapposti, quale il diritto alla protezione dei segreti commerciali, che viene demandato, in primo luogo, ad una valutazione del titolare del trattamento e, solo in subordine, all’autorità giudiziaria, con un potenziale pregiudizio per l’interessato. Tale pregiudizio non sarebbe circoscritto al diritto alla spiegazione, ma

---

<sup>89</sup> P. DE PASQUALE, *Verso una Carta dei diritti digitali (fondamentali) dell’Unione europea?*, cit., p. 163 ss.

coinvolgerebbe anche gli ulteriori diritti che il RGPD riconosce a chi subisca un processo decisionale automatizzato.

Da ultimo, il dibattito sul diritto alla spiegazione, lungi dall'esaurirsi all'interno dei confini tracciati dalla normativa in materia di dati personali, si interseca con le questioni interpretative che emergono dalla disciplina delineata dall'*AI Act*. A tal proposito, sembra potersi affermare che vi sia una coincidenza tra il contenuto della spiegazione prescritta nei due regolamenti, ciò rilevando alla luce della condizione di alternatività prescritta dal legislatore all'art. 86.

Pur alla luce dei limiti del diritto alla spiegazione introdotto nell'*AI Act*, in particolare per l'assenza di strumenti di tutela avverso la decisione basata sull'IA e strumenti di *enforcement* nelle mani del soggetto interessato, il sistema introdotto in tale regolamento potrebbe offrire una soluzione alla questione del delicato bilanciamento tra diritto alla spiegazione e protezione dei segreti commerciali, che, come detto, non sembra essere stato pienamente risolto.

A tal riguardo, la separazione tra, da un lato, l'obbligo di divulgare informazioni tecniche sul sistema e, dall'altro, il diritto alla spiegazione riconosciuto al soggetto interessato, potrebbe fungere da modello per una migliore definizione degli obblighi di cui al RGPD. L'ostacolo testuale a tale lettura, che non è stato superato dalla Corte, è la presenza della medesima locuzione agli artt. 13-15, che, come tale, sembrerebbe imporre la medesima interpretazione. Eppure, non si esclude che la Corte – la quale, come detto, non ha sancito un divieto di divulgazione dell'algoritmo, ma ha invece sostenuto che essa non sia sufficiente ad integrare la soglia richiesta ai fini della spiegazione – non pervenga, in futuro, ad una lettura divergente della nozione di informazioni significative circa la logica utilizzata, valorizzando il diverso momento temporale nel quale operano le due disposizioni.

Alla luce dei diversi punti irrisolti poc'anzi richiamati, si rende necessario che il processo ermeneutico avviato con la sentenza *Dun & Bradstreet Austria* prosegua, al fine di dare maggiore coerenza e chiarezza alla disciplina dei processi decisionali automatizzati, a maggior ragione a seguito dell'adozione della disciplina dell'*AI Act*.

In sede di considerazioni conclusive, deve tuttavia convenirsi che, nonostante lo sforzo interpretativo della Corte di giustizia e l'importanza che il diritto alla spiegazione sembra rivestire anche per il legislatore, l'ambito di operatività ad esso riservato appare ancora troppo limitato.

Per un verso, esso risulta circoscritto alle ipotesi in cui si è in presenza di un processo decisionale automatizzato o di un sistema di IA ad alto rischio; per altro, tale diritto, limitandosi a ricomprendere quanto strettamente necessario all'interessato al fine di tutelare la propria posizione giuridica, non sembra esser concepito, allo stato, quale strumento che sia funzionale anche a promuovere un clima di fiducia nell'utilizzo dei sistemi automatizzati e di IA, attraverso la diffusione di una cultura della trasparenza algoritmica.

Alla luce del contesto odierno, caratterizzato da una diffusione sempre più pervasiva delle tecnologie digitali, se ne auspica, invece, un più ampio e generale riconoscimento, in linea con gli obiettivi dell'Unione di realizzazione di un ecosistema digitale che sia antropocentrico e affidabile e metta al centro la tutela dei diritti fondamentali.